

VIA VAS

rassegna sistematica
di giurisprudenza 2009-2013

VIA

valutazione di impatto ambientale

VAS

valutazione ambientale strategica

raccolta sistematica di giurisprudenza
2009-2013



fax: 049 9710328 – email: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Urbium.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: aprile 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-002-0 - codice: JRE67 - nic: 155 - prezzo: € 20,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> AREE URBANE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> COMPETENZA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> CUMULO TRA PROGETTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DIFFERENZA CON V.A.S.](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DISCREZIONALITÀ](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DURATA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> EFFETTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> FUNZIONE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> IMPUGNAZIONE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MODIFICHE PROGETTUALI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MOMENTO PROCEDIMENTALE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OMISSIONE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ALBERGHI
E STRUTTURE RICETTIVE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA -->
ALLEVAMENTI DI BESTIAME](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTIVITÀ
ESTRATTIVA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BONIFICA
DI SITI INQUINATI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CENTRI
COMMERCIALI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI CREMATORI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA --> FONTI RINNOVABILI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA --> REGIONI E PROVINCE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI RADIOTELEFONIA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI METALLURGICI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTO, CONCETTO GENERALE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE --> ELETTRODOTTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE ENERGETICHE --> METANODOTTO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE ANTE DIRETTIVA V.I.A.](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PONTILI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> STRADE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PARERE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> PRESUPPOSTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON TITOLO PAESAGGISTICO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> REGIONI E PROVINCE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> REGIONI E PROVINCE --> FRIULI VENEZIA GIULIA](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> REGIONI E PROVINCE --> VENETO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RINNOVO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> SOGGETTI PARTECIPANTI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> STUDIO](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> TERMINI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> UNITARIETÀ](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ --> COMUNICAZIONE DI MOTIVI OSTATIVI](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ --> DISCREZIONALITÀ](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ --> FUNZIONE](#)

[VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ --> PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO](#)

[VALUTAZIONE DI INCIDENZA - S.I.C. E Z.P.S.](#)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

CORTE COSTITUZIONALE n.298 del 11/12/2013 - Relatore: Giancarlo Coraggio - Presidente: Gaetano Silvestri

Sintesi:

È incostituzionale la norma regionale che preveda che un atto di programmazione riferito alla pianificazione energetica regionale sia sottoposto a V.A.S. nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con ciò implicitamente escludendo la necessità di tale procedura negli altri casi.

Estratto: «3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale. La disposizione stabilisce che l'atto di programmazione regionale (d'ora in avanti APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (d'ora in avanti PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi). Il ricorrente evidenzia che l'APR rientra, per le sue caratteristiche, nella definizione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quale «atto» di «programmazione» elaborato da «un'autorità a livello regionale» per «essere approvato [...] mediante una procedura legislativa». Pertanto, trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del predetto d.lgs. n. 152 del 2006, rientrerebbe nel novero dei piani assoggettati sempre - ad eccezione dei limitati casi previsti dal comma 3 dello stesso art. 6 (in questa sede non rilevanti) - alla VAS prevista da tale fonte statale. 3.1.— La Regione eccepisce l'inammissibilità della questione, in quanto l'esclusione delle procedure di VAS sarebbe disposta dal comma 8, e non dal comma 9, oggetto di impugnazione. L'eccezione non è fondata in quanto la disposizione impugnata (il comma 9, appunto) individua le ipotesi in cui il piano è sottoposto alla VAS e, comunque, dal contesto complessivo del ricorso è chiaro che la disposizione censurata è quella che esclude le procedure relative alla VAS se non nelle ipotesi in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei. 3.2.— Nel merito, la questione è fondata. 3.3.— L'art. 5 del citato d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, lettera e), numero 1), fornisce una precisa definizione di piano energetico: «ai fini del presente decreto si intende per: [...] e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative». Ebbene, l'APR, sia per l'oggetto che per le modalità di adozione, è atto avente natura di piano energetico. È da escludere, in particolare, che l'APR possa essere considerato atto di mera programmazione finanziaria delle risorse da destinare al settore, come sostiene la Regione sulla base della circostanza

che esso è emanato, nelle more dell'approvazione del PER, «in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing)», il quale ha il compito di «definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020». Difatti, la norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, smentisce tale lettura limitativa, in quanto dispone che esso «assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili», con evidente incidenza sulla programmazione energetica. Del resto, lo stesso carattere transitorio dell'APR, destinato ad una fisiologica fine al momento della adozione del PER, conferma l'identità di natura dei due atti. L'atto di programmazione in questione, pertanto, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta, è affetto dal vizio di costituzionalità dedotto dal ricorrente. 3.4.— Va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 9 dell'art. 5 della legge regionale impugnata, e «in via consequenziale», ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarato incostituzionale il comma 8 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», trattandosi di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.»

CORTE COSTITUZIONALE n.251 del 28/10/2013 - Relatore: Marta Cartabia - Presidente:
Gaetano Silvestri

Sintesi:

La V.A.S. si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale.

Estratto: «2.— Gli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. n. 50 del 2012 dispongono che l'apertura, i mutamenti di superficie, di settore, la trasformazione, il trasferimento di sede e il subingresso rispettivamente degli esercizi di vicinato (art. 17) e delle strutture di vendita di dimensioni medie (art. 18) e grandi (art. 19), siano soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività (d'ora innanzi SCIA) o ad autorizzazione, da presentare o richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Secondo il ricorrente, tali previsioni violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, prevedendo che l'interessato possa rivolgere al SUAP le richieste di autorizzazione o le segnalazioni d'inizio attività, eluderebbero la disciplina statale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), necessaria, in particolare, per le strutture commerciali di medie e grandi dimensioni. 2.1.— Le questioni relative agli artt. 17, 18 e 19 non sono fondate. In conformità alla normativa statale (artt. 1 e 2 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che individua nel SUAP l'«unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive», le disposizioni regionali impugnate si limitano a distinguere i casi in

cui un'attività commerciale può essere avviata o modificata sulla base di una SCIA, da quelli in cui è invece necessaria un'autorizzazione. La distinzione tiene conto delle dimensioni dell'esercizio di vendita e della tipologia della variazione da effettuare (apertura, ampliamento, riduzione, subingresso, e così via). Comune alle due ipotesi è l'individuazione nel SUAP del punto di contatto tra il richiedente e la pubblica amministrazione. A tale soggetto il titolare dell'esercizio commerciale è tenuto a indirizzare o la segnalazione d'inizio attività o la domanda di autorizzazione, a seconda dei casi indicati, appunto, negli artt. 17, 18 e 19 della legge reg. Veneto n. 50 del 2012. Le disposizioni censurate, adottate nell'esercizio della competenza residuale in materia di commercio (ex multis, sentenze n. 18 del 2012, n. 150 del 2011 e n. 288 del 2010), non si occupano in alcun modo dei profili edilizi, urbanistici o ambientali dei procedimenti relativi agli esercizi commerciali, i quali rimangono soggetti a specifica disciplina. In particolare, per quanto riguarda la VAS cui fanno riferimento le censure, essa è regolata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il cui art. 11 attribuisce all'autorità procedente il compito di avviare la stessa contestualmente al processo di formazione dei piani e dei programmi aventi un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Spetterà, dunque, all'autorità amministrativa effettuare la VAS, nei casi previsti dal legislatore statale (art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006), tenendo peraltro conto che essa si configura come fase interna ai procedimenti di formazione dei piani e dei programmi (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 gennaio 2011, n. 133) e, dunque, non attiene alle modalità di presentazione al SUAP di richieste relative al singolo esercizio commerciale. In conclusione, le disposizioni regionali impugnate non danno adito ad alcuna interpretazione che abiliti l'amministrazione procedente ad omettere la VAS, o le altre valutazioni ambientali, laddove richieste e, pertanto, non si dà alcun conflitto tra gli artt. 17, 18 e 19 censurati e l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4549 del 16/09/2013 - Relatore: Bernhard Lageder -
Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi:

Restano sottratti all'obbligo di effettuare la V.A.S. i piani e i programmi iniziati prima del 21 luglio 2004 e conclusi nel biennio successivo a tale data.

Estratto: «8. Infondato è l'appello incidentale proposto dal Comune di Montecorvino Pugliano, in quanto: - come correttamente affermato nell'appellata sentenza, secondo la disciplina transitoria contenuta nell'art. 13 direttiva n. 42/2001/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) restano sottratti all'obbligo di effettuare la VAS i piani e i programmi iniziati prima del 21 luglio 2004 e conclusi nel biennio successivo a tale data, sicché il PRAE qui impugnato, approvato il 7 giugno 2006 ed il cui primo atto preparatorio risale a data anteriore al 21 luglio 2004, si sottrae al relativo onere procedimentale; - il rinvio, contenuto nell'art. 47 l. reg. 22 dicembre 2004, n. 16, alla citata direttiva n. 42/2001/CE, deve ritenersi riferito anche al relativo regime transitorio; - la doglianza concernente l'omessa pronuncia di una statuizione di assorbimento, anziché di una statuizione di rigetto e/o di inammissibilità, alla luce di una valutazione complessiva della costellazione processuale determinatasi tra le parti (anche tenuto conto dell'esito del presente giudizio

d'appello) non appare sorretta da un interesse concreto ed attuale ed è, dunque, inammissibile.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2111 del 25/07/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

Il piano paesaggistico resta escluso dall'applicazione della V.A.S., salvo non si tratti di un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Estratto: «4. Con il quarto motivo di gravame (violazione degli artt. 5, 6, 11, 12 e 21 d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 2041/42/CE, dell'art. 59 legge n. 6/2009 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 10 giugno 2009), il Comune ricorrente ha osservato che il Piano era stato adottato senza il previo esperimento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).L'art. 6 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che la VAS riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed il precedente art. 5, primo comma, lett. c), chiarisce che sono piani e programmi... gli atti e provvedimenti pianificazione e di programmazione, comunque denominati, ...nonché le loro modifiche.L'art. 6, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006 elenca espressamente i piani e programmi esclusi dall'applicazione del decreto, senza far menzione dei Piani Paesaggistici.L'art. 11, quinto comma, del medesimo decreto stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi e dispone che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.L'art. 59 legge regionale n. 6/2009 prevede che, fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica, la Giunta Regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.Con deliberazione di Giunta n. 200 del 10 giugno 2009, la Regione Siciliana ha adottato il menzionato modello metodologico procedurale, ribadendo che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione a approvazione dei piani e dei programmi. La sottoposizione a VAS del Piano Paesaggistico risulterebbe necessaria anche in considerazione del fatto che esso non assolve una funzione di mera tutela, ma detta anche regole urbanistiche (vietando, ad esempio, interventi consentiti dalla legislazione ordinaria e dagli strumenti urbanistici comunali) e prefigura interventi idonei ad incidere sul territorio, come si evince anche dalla relazione generale al Piano (pagina 11: individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili..., recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromesse o degradate..., interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile...).Il menzionato riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile risulterebbe particolarmente eloquente, atteso che la VAS assolve la finalità di verificare che gli obiettivi del Piano siano coerenti con tali principi.Con sentenze n. 2146/2011 e n. 3219/2011 il Tar di Catania ha ritenuto l'illegittimità del Piano Paesaggistico adottato in assenza di VAS, in cui si è evidenziato che, come risulta dall'art. 5, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, l'impatto ambientale è costituito da qualsiasi alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente. Il Comune ricorrente ha osservato che la VAS rientra nella

materia della tutela dell'ambiente, di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e che la disciplina nazionale costituisce recepimento di una direttiva europea, cosicché la Regione avrebbe adottato un provvedimento non conforme alle regole procedurali espressamente stabilite dalla competente autorità statale. 4.1. Le censure di cui al quarto motivo di gravame sono infondate. Devono in primo luogo richiamarsi le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012, nelle quali, in riforma delle decisioni assunte da questo Tribunale e menzionate dal Comune ricorrente nelle proprie difese, si è evidenziato che l'art. 6, primo comma, d.lgs. n. 152/2006 contempla la VAS per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che la finalità del Piano Paesaggistico è quella di indicare l'insieme coordinato dei parametri di tutela e salvaguardia dei valori paesistico-ambientali delle zone d'interesse paesaggistico, conformando a sé tutti gli usi, pianificati e/o programmati, quell'uso del territorio che intercetti beni o contesti sensibili, cioè di imporre usi del territorio coerenti con lo sviluppo sostenibile (che è lo stesso scopo a cui risponde la VAS ai sensi del citato art. 6, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), come risulta espressamente dall'art. 143, primo comma, lett. h), del decreto, il quale prescrive che il Piano individui le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha anche rilevato che le norme del Piano non servono... a porre regole esecutive dirette di gestione territoriale e che ogni successivo intervento... programmatorio o esecutivo successivo al Piano soggiace comunque alla valutazione ambientale strategica o d'impatto ambientale. In buona sostanza, come osservato dal giudice d'appello, il Piano Paesaggistico non assume una significativa incidenza... sull'ambiente (restando, quindi, escluso dall'applicazione dell'art. 6, primo comma, d.lgs. n. 152/2006), a dispetto del fatto che gli strumenti di pianificazione paesaggistica abbiano assunto nel tempo una portata territoriale e qualitativa via, via più ampia, attraverso il noto percorso legislativo che ha visto affermarsi, attraverso la legge n. 431/1985, una più compiuta e totalizzante nozione di paesaggio e che è culminato nella nozione identitaria di paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004, che trova fondamento anche nella Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge n. 14/2006, il cui art. 1, lett. a), designa eloquentemente il paesaggio come una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Tali conclusioni sono confermate, come affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dalla distinzione ancora in auge (ed espressamente riconosciuta dall'art. 135, primo comma, d.lgs. n. 42/2004) fra il Piano Paesaggistico in senso stretto ed il Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, il cui maggior impatto in materia di futuro sfruttamento edilizio del territorio può, invece, giustificare il ricorso alla procedura di valutazione ambientale strategica. Il Piano Paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi, lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c), d.lgs. n. 152/2006, dovendo precisarsi a tale ultimo riguardo che con l'espressione alterazione positiva il legislatore non ha inteso far riferimento ad ipotesi di miglioramento ambientale (atteso che sarebbe un controsenso sottoporre a valutazione ambientale piani di siffatta natura), ma ha voluto indicare le condotte commissive attive il cui effetto è pur sempre pregiudizievole nei riguardi dell'ambiente. Alle argomentazioni di cui alle citate sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana può essere

opportuno aggiungere le osservazioni che seguono. La disciplina del Piano Paesaggistico in senso stretto assume indubbiamente, come osservato dal Comune ricorrente, un'incidenza su profili di rilievo urbanistico, ma ciò sempre al fine esclusivo di proteggere e valorizzare l'ambiente nel suo aspetto visivo (secondo la definizione di paesaggio di cui alla sentenza n. 367/2007 della Corte Costituzionale), alla luce dei valori culturali che il territorio esprime. In altri termini, il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente (la salute pubblica, la vegetazione, la flora, la fauna, la qualità dell'aria e delle acque, le condizioni del suolo e del sottosuolo, gli eco-sistemi, l'impatto acustico, etc.). Anche l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio avviene esclusivamente in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (art. 135, quarto comma, lett. d., d.lgs. n. 42/2004), restando impregiudicata la successiva valutazione di natura ambientale, alla luce dei più complessi profili che la stessa involge, da effettuarsi in occasione della pianificazione urbanistica che farà seguito a quella di natura paesaggistica. Deve, inoltre, evidenziarsi che l'Amministrazione regionale ha comunque dato corso alla procedura VAS con nota n. 18835 del 6 aprile 2012 (anteriamente all'approvazione del Piano, come prescritto dall'art. 11, quinto comma, d.lgs. n. 152/2006, che sancisce l'annullabilità del provvedimento solo nel caso di sua approvazione - non di sua adozione - in difetto della previa valutazione ambientale strategica) e ciò alla luce delle considerazioni di natura tuzioristica svolte dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione nella nota n. 1827 del 21 gennaio 2010, in cui si pone in rilievo che, nella generale incertezza sulla materia, la prassi cautelativa invalsa in ambito nazionale era stata nel senso di sottoporre anche il Piano Paesaggistico al procedimento VAS.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.3776 del 19/07/2013 - Relatore: Alfredo Storto -
Presidente: Vincenzo Cernese

Sintesi:

Scopo della V.A.S. è la verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali. In particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi.

Estratto: «1.1. Nel merito – e considerato assorbito il profilo processuale di carenza di interesse al motivo, sollevato dal Comune resistente – è infondata la censura con la quale si lamenta l'omessa effettuazione della Valutazione strategica ambientale in sede di approvazione del progetto "Città della Scuola". E, infatti, scopo della V.A.S. è la verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali. In particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi. La V.A.S. si distingue, pertanto, dalla V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale)

quanto all'oggetto e alla funzione. E, infatti, sotto un primo aspetto, la V.A.S., a differenza della V.I.A., non si riferisce ai progetti – com'è nell'ipotesi per cui è causa – delle singole opere, bensì agli strumenti di programmazione e di pianificazione nel loro complesso. Inoltre, la V.A.S. trova la propria ragione giustificatrice nell'inidoneità della V.I.A. a cogliere le implicazioni sul sistema ambientale causate dal sommarsi sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione ambientale positiva. Tale valutazione ha quindi la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di piani e di programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (cfr., in questi termini, Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5256).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.668 del 15/07/2013 - Relatore: Francesco Gambato
Spisani - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi:

La zonizzazione acustica di un aeroporto costituisce un piano o un programma e deve preventivamente essere sottoposta a V.A.S., a nulla rilevando che siano stati sottoposti a tale procedura gli strumenti urbanistici comunali che recepiscono la zonizzazione acustica dell'aeroporto.

Sintesi:

Ai fini della V.A.S., la nozione di «piano» va ricavata dal significato che questa parola ha nella lingua italiana: pertanto, esso è un atto che si caratterizza per il fatto di essere volto a dare una certa disciplina in vista di un fine da raggiungere.

Estratto: «24. Ciò posto, dimostrato che la zonizzazione acustica è un provvedimento, va dimostrato, ai fini di causa, che esso appartiene altresì alla categoria dei piani e programmi, ovvero di quegli atti che ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152 sono assoggettati a VAS qualora abbiano potenziali effetti significativi, nel caso che interessa, sull'ambiente. A tal fine, sempre per chiarezza, vanno offerti alcuni cenni generali sulla procedura di VAS.25. La procedura in parola è stata introdotta, come detto in precedenza, in attuazione di direttive dell'Unione, ed ha lo scopo, ai sensi dell'art. 4 commi 3 e 4 lettera a) del d. lgs. 152/2006, di "assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile" e "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente", ovvero in parole più semplici valutare l'attività oggetto del piano anche sotto il profilo ambientale e non solo sotto quello, spesso in conflitto col primo, della immediata opportunità e convenienza. Come tale, essa va compiuta "contestualmente" all'elaborazione del piano o programma, comprende fra l'altro una necessaria fase di "consultazioni", ovvero deve garantire la partecipazione degli interessati sulla specifica tematica e la loro informazione, ed è prevista, per quanto qui rileva, a pena di illegittimità del piano o programma stesso (art. 11 del d. lgs. 152/2006).26. Cosa siano i "piani e programmi" cui la VAS si applica il d. lgs. 152/2006 esplicitamente non dice, limitandosi all'art. 5 comma 1 lettera e) a dire che si tratta di "atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati", che siano "elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa,

amministrativa o negoziale” e “previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”. I due ultimi requisiti sono senz’altro rintracciabili nella zonizzazione acustica per cui è causa, elaborata da un’autorità nazionale, l’ENAC, in base a norme di legge e di regolamento; resta da stabilire se di piano o programma si tratti.²⁷ Per inciso, non maggiori informazioni provengono dalle norme europee, per cui, ai sensi dell’art. 2 lettera a) della direttiva 27 giugno 2001 n°2001/42 CE, piani e programmi sono, tautologicamente, i piani e programmi, con le caratteristiche di cui sopra, che il d. lgs. nazionale trascrive quasi alla lettera.²⁸ In proposito, la recente elaborazione giurisprudenziale in materia risulta carente, in quanto non constano decisioni edite in materia pertinente le quali diano una definizione generale di “piano” o “programma”. Si deve allora far capo all’art. 12 delle cd. preleggi, per cui “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.²⁹ In tal senso, allora, un qualunque dizionario della lingua italiana (nella specie, per tutti il Sabatini-Coletti) definisce il “piano” come sinonimo di “programma inteso a regolare lo svolgimento di un'azione o di un'attività per ottenere un determinato risultato”, e quindi lo caratterizza per il fatto di essere volto a dare una certa disciplina in vista di un fine da raggiungere: sono tutti caratteri all’evidenza presenti nella zonizzazione acustica, che è intesa a regolare, sotto il profilo dell’emissione di rumore, l’attività dell’aeroporto in relazione alle altre circostanti per minimizzarne il disagio a carico delle popolazioni. Si tratta quindi di un atto astrattamente assoggettabile a VAS.³⁰ Ai fini di causa, si devono però affrontare due ulteriori argomentazioni delle difese delle parti intimiste. La prima (memoria S. 18 marzo 2011, p. 15; memoria Provincia 18 marzo 2011 p. 24) sostiene in sintesi che la VAS, pur applicabile in linea puramente astratta alla zonizzazione, non sarebbe in concreto necessaria, perché sostituita dalla stessa VAS che i Comuni sono tenuti a compiere sul piano urbanistico che la zonizzazione recepisce. Ad avviso del Collegio, però, si tratta di argomento non condivisibile, sia in generale, sia nel caso particolare.³¹ In termini generali, la tesi di cui sopra comporterebbe, secondo logica, che l’ipotetica ed unitaria VAS da svolgere sulla zonizzazione acustica in questione verrebbe spezzata in più VAS parziali, tante quante i Comuni nel cui territorio ricade l’aeroporto considerato: si tratta di risultato all’evidenza irrazionale, e oltretutto in potenziale conflitto con il principio di cui all’art. 11 comma 4 del d. lgs. 152/2006, secondo cui la VAS si svolge “tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”.³² Nel caso particolare poi, in base all’istruttoria effettuata dal Collegio nei termini di cui in premesse, è emerso che i Comuni interessati hanno dovuto accettare la zonizzazione acustica e recepirla nei rispettivi piani così come loro proposta, senza possibilità di interloquire sui relativi contenuti. In proposito, l’ENAC ritiene che ciò sia imposto dalle norme vigenti, e in tal senso si è determinato anche per la zonizzazione operata in altri aeroporti italiani, ovvero Roma Fiumicino, Milano Linate e Venezia Tesserà (cfr. nota ENAC depositata il 6 febbraio 2013, in fine: “non vi è alcuna norma che consenta ai Comuni di modificare la zonizzazione acustica; piuttosto, le norme vigenti obbligano gli enti locali ad adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute”).³³ In tali termini, la VAS operata dai Comuni stessi sui rispettivi piani, nella parte in cui essi recepiscono la zonizzazione acustica, si riduce a mero adempimento formale, poiché non è una valutazione quella il cui risultato – l’integrale recepimento della zonizzazione stessa – è imposto a priori dall’esterno. E’ quindi confermato che VAS effettiva può essere solo quella cui la zonizzazione acustica venga assoggettata in quanto tale, contestualmente alla sua predisposizione.³⁴ La difesa della S. ha poi ha sostenuto che nella specie la procedura di VAS non sarebbe applicabile, poiché si

tratterebbe di procedimento ancora in corso, perché iniziato con la VIA, alla data di entrata in vigore del d. lgs. 152/2006 (memoria SACBO 27 ottobre 2012, pp. 19 e ss.). anche tale argomento, peraltro, non va condiviso. 35. In proposito, va anzitutto ricordato che la zonizzazione acustica per cui è causa è l'esito di un procedimento che, isolatamente considerato, s'è iniziato il 27 ottobre 2010, data in cui la Commissione si è riunita per considerare per la prima volta l'argomento (cfr. doc. 3 ricorrenti, copia verbale). Si è quindi sicuramente nel periodo di vigenza delle norme del d. lgs. 152/2006 sulla VAS, applicabili ai sensi dell'art. 35 comma 2 di esso a partire dal 29 aprile 2007, ovvero dopo un anno dall'entrata in vigore della norma, a sua volta determinata secondo la regola generale, nei quindici giorni dalla pubblicazione in G.U., che è del 14 aprile 2006.³⁶ La difesa S. ha invece sostenuto che la zonizzazione acustica per cui è causa non sarebbe un procedimento autonomo, ma parte del precedente procedimento di VIA sull'ampliamento dello scalo, iniziato con la domanda 26 febbraio 2002 (cfr. doc. 4 ricorrenti, copia decreto VIA, p. 1 sesto paragrafo); di conseguenza, le norme sulla VAS non si applicherebbero in forza dell'art. 35 comma 2 ter del d. lgs. 152/2006, per cui le procedure "avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento". Si tratta però di ordine di idee non condivisibile, dato che la VIA sull'ampliamento è all'evidenza un procedimento autonomo e distinto, conclusosi con il provvedimento espresso del 4 novembre 2003 (doc. 4 ricorrenti, cit.).(omissis)⁴⁰. L'accoglimento del ricorso principale nei termini predetti comporta altresì l'accoglimento di tutti i ricorsi per motivi aggiunti, rivolti avverso le distinte delibere con le quali i singoli Comuni nel cui territorio è ricompreso l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio hanno approvato i propri strumenti urbanistici generali; l'annullamento, secondo logica prima che secondo legge, è peraltro limitato alla parte in cui detti strumenti recepiscono la zonizzazione acustica che, come si è detto, è stata illegittimamente approvata in mancanza di VAS.»

CORTE COSTITUZIONALE n.178 del 04/07/2013 - Relatore: Giuseppe Tesauro - Presidente: Franco Gallo

Sintesi:

In materia ambientale - a cui è riconducibile l'individuazione dei casi di c.d. screening ai fini della V.A.S. - un intervento specifico del legislatore regionale è ammesso nel solo caso in cui esso, pur intercettando gli interessi ambientali, risulti espressivo di una competenza propria della Regione, e sempre che non comprometta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato.

Sintesi:

Il fatto che un piano o un programma di cui all'art. 6, co. 2, D. Lgs. 152/2006 riguardi una piccola area a livello locale o sia una modifica minore può giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di VAS, ma non dalla verifica di assoggettabilità: pertanto, è incostituzionale una legge regionale che preveda che, qualora non siano superate determinate soglie quantitative o dimensionali, il piano o il programma non sia sottoposto nemmeno a screening.